

Città di Bollate



Regolamento per l'occupazione del suolo pubblico con strutture temporanee e permanenti di arredo urbano (dehors)

Approvato con delibera di Consiglio Comunale n. 65 del 28/11/2023

GRUPPO DI LAVORO

Dirigente Area Gestione del Territorio:

- Arch. Luciano Giorgio Tonetti

Servizi Pianificazione del Territorio, SUE, SUAP e Commercio

- Responsabile: Dott. Pianif. Terr. Francesco Gennaio
- Coordinatori: Dott.ssa Enrica Dotti; sig.ra Roberta Pagliarini

Servizi Lavori Pubblici e Ambiente

Servizi Entrate e Patrimonio

Struttura Autonoma Corpo di Polizia Locale e Protezione Civile

INCARICATO:

Fabrizio Monza	Ordine degli Architetti PPC di Milano - sezione A - n. 8082
Helga Destro	
20014 - Nerviano (MI) - via Ticino 27 0331 415944 studio@archimonza.it - www.archimonza.it	

INDICE

ARTICOLO 1) CAMPO DI APPLICAZIONE.....	4
ARTICOLO 2) DEFINIZIONI.....	4
ARTICOLO 3) PROCEDURA DI RILASCIO DELLA CONCESSIONE DEL SUOLO FINALIZZATA AL POSIZIONAMENTO DEGLI ELEMENTI DI ARREDO	4
ARTICOLO 4) PROCEDURA DI RILASCIO DELLA CONCESSIONE DEL SUOLO FINALIZZATA ALL'INSTALLAZIONE DEI DEHORS	6
ARTICOLO 5) APPARECCHIATURE E IMPIANTI.....	7
ARTICOLO 6) DURATA E RINNOVO DELLA CONCESSIONE.....	9
ARTICOLO 7) REVOCA E SOSPENSIONE DELLA CONCESSIONE PER TUTTE LE TIPOLOGIE DI ARREDO	9
ARTICOLO 8) CANONE DI OCCUPAZIONE.....	10
ARTICOLO 9) DIVIETI E LIMITI GENERALI	10
ARTICOLO 10) LIMITI DIMENSIONALI	12
ARTICOLO 11) DISPOSIZIONI PER LA LOCALIZZAZIONE	12
ARTICOLO 12) CARATTERISTICHE DEI COMPONENTI	13
ARTICOLO 13) SANZIONI.....	15
ARTICOLO 14) DISPOSIZIONI TRANSITORIE.....	16
ARTICOLO 15) ENTRATA IN VIGORE ED EFFICACIA	16

ARTICOLO 1) CAMPO DI APPLICAZIONE

1. Il presente Regolamento disciplina le modalità di occupazione del suolo pubblico o gravato da servitù di uso pubblico, da parte di:
 - a) attività di somministrazione al pubblico di alimenti e bevande, così come definite dalle vigenti disposizioni nazionali e regionali in materia.
 - b) attività artigianali nel settore dell'alimentazione, così come definite dalle vigenti disposizioni regionali in materia che abbiano presentato comunicazione per il consumo sul posto.

ARTICOLO 2) DEFINIZIONI

1. Ai fini del presente Regolamento si intende:
 - a) Concessione: l'atto amministrativo con cui si concede al titolare dell'attività l'occupazione di una porzione di suolo pubblico o privato asservito all'uso pubblico, al fine di collocarvi elementi di arredo e/o dehors, come di seguito meglio definiti.
La validità amministrativa della concessione è prefissata e correlata alla tipologia di struttura, ai sensi del successivo articolo 6, comma 1.
Per le finalità di cui al presente Regolamento, il provvedimento viene rilasciato per superfici circoscritte e di dimensioni correlate alle tipologie di arredo utilizzate, meglio dettagliate nell'articolo 12 del presente Regolamento;
 - b) Suolo pubblico o spazio pubblico: le aree ed i relativi spazi soprastanti e sottostanti appartenenti al demanio od al patrimonio indisponibile del Comune nonché, a titolo di equiparazione, le aree di proprietà privata sulle quali risulti costituita, nei modi di legge, una servitù di pubblico passaggio (anche nelle forme dell'impegnativa unilaterale d'obbligo) o aree aperte costantemente all'uso pubblico, luoghi in cui il Codice della Strada anche in tema di occupazioni trova piena applicazione;
 - c) Suolo privato: lo spazio di proprietà privata ad uso esclusivo pertinenziale dell'immobile in cui ha sede l'attività economica e che è nella disponibilità dell'esercizio negli orari di apertura dello stesso (cortili, corti, giardini);
 - d) Elementi di arredo: componenti rimovibili quali tavoli, sedie/sedute, ombrelloni, fioriere, pedane, parapetti/paratie e barriere paravento laterali, gazebo, elementi riscaldanti che possono essere collocati all'esterno degli esercizi al fine di creare spazi all'aperto annessi all'esercizio stesso; sono posizionati con i limiti, le prescrizioni e le caratteristiche costruttive meglio dettagliate nei successivi articoli;
 - e) Dehors: struttura con copertura, anche su pedana, attrezzata all'aperto - rimovibile, indipendente e isolata - per il consumo di alimenti/bevande che costituisce un ambiente circoscritto, aperto o chiuso, con delimitazioni verticali estese anche all'intero perimetro della struttura stessa, tale da creare un ambiente chiudibile totalmente o parzialmente in funzione delle diverse scelte progettuali o delle stagionalità o utilizzi, che garantisca la sicurezza, l'incolumità delle persone e il superamento delle barriere architettoniche. Dette strutture devono essere autorizzate con apposito titolo abilitativo edilizio ai sensi della vigente normativa; presentano caratteristiche costruttive e sono installati con i limiti e le prescrizioni meglio dettagliate nei successivi articoli.

ARTICOLO 3) PROCEDURA DI RILASCIO DELLA CONCESSIONE DEL SUOLO FINALIZZATA AL POSIZIONAMENTO DEGLI ELEMENTI DI ARREDO

1. La domanda per il rilascio della Concessione per le tipologie di manufatti "elementi di arredo", di cui alle definizioni indicate nel precedente articolo 2, lettera d), deve essere presentata all'Ufficio SUAP e Commercio in modalità telematica, attraverso il portale dedicato.
2. La Concessione costituisce provvedimento abilitativo per l'occupazione del suolo pubblico e la realizzazione dell'intervento.

3. La domanda deve essere corredata di:
 - a) indicazione della pratica di avvio dell'attività economica sul territorio e ubicazione dell'esercizio nonché degli identificativi catastali di riferimento;
 - b) descrizione dettagliata, mediante schede descrittive dei prodotti, degli elementi con i quali si intende occupare il suolo pubblico;
 - c) planimetria in scala 1:100 - o in scala adeguata - redatta da un Tecnico abilitato con la rappresentazione dello stato di fatto dell'area interessata, l'indicazione dello spazio occupato, la raffigurazione dei percorsi pedonali e veicolari, della disciplina di sosta e delle eventuali fermate dei mezzi pubblici;
 - d) atto d'assenso degli aventi titolo (es. nulla-osta proprietà; verbale assemblea condominiale) qualora l'occupazione avvenga in regime di area privata gravata di servitù di uso pubblico e nel caso di posizionamento in aderenza ad un edificio o ad un confine di proprietà, anche se su area pubblica;
 - e) fotografie a colori dello stato dei luoghi e dell'intorno;
 - f) ricevuta di pagamento dei diritti di istruttoria;
 - g) valutazione previsionale di impatto acustico e/o altra documentazione richiesta dalle normative vigenti e dal Piano comunale di classificazione acustica.
4. Con la stessa modalità di cui sopra può essere presentata istanza di rinnovo della Concessione fino alla durata massima indicata al successivo articolo 6, comma 1, lettera a).
In assenza di cambiamenti rispetto alle condizioni già concesse e di intervenute modifiche normative o regolamentari, alla richiesta di rinnovo può essere allegata, in sostituzione della documentazione di cui sopra, una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà resa dal richiedente nella quale si dichiara che nulla è variato rispetto a quanto concesso in precedenza.
5. Ogni variazione delle condizioni oggetto di Concessione impone la presentazione di nuova istanza secondo le modalità di cui sopra.
6. Il rilascio della Concessione è subordinato a:
 - a) presentazione della quietanza di pagamento anticipato del canone unico patrimoniale dovuto;
 - b) verifica dell'assenza di eventuali pendenze in materia edilizia e tributaria del soggetto richiedente nei confronti dell'Amministrazione Comunale.
7. La Concessione è rilasciata dal Dirigente dell'Area Gestione del Territorio - Ufficio SUAP e Commercio - acquisiti i pareri degli Uffici competenti in materia.
8. I pareri degli Uffici competenti devono essere rilasciati entro 20 giorni dal ricevimento della richiesta inviata dall'Ufficio SUAP e Commercio, al fine della conclusione del procedimento nel termine di 30 giorni con l'emissione della concessione di occupazione temporanea del suolo pubblico.
9. Al termine del posizionamento degli elementi di arredo, il soggetto interessato deve presentare all'Ufficio SUAP e Commercio, pena la revoca del titolo abilitativo rilasciato:
 - le certificazioni, redatte da Tecnico abilitato ai sensi della vigente normativa, di eventuali impianti elettrici, apparecchi di riscaldamento e altre componenti impiantistiche che saranno realizzate o impiegate.

ARTICOLO 4) PROCEDURA DI RILASCIO DELLA CONCESSIONE DEL SUOLO FINALIZZATA ALL'INSTALLAZIONE DEI DEHORS

1. La domanda per il rilascio del Provvedimento Unico - costituito dal titolo edilizio e dalla concessione per l'occupazione del suolo pubblico - per i dehors, di cui alla definizione indicata nel precedente articolo 2 lettera e), deve essere presentata all'Ufficio SUE in modalità telematica, attraverso il portale dedicato, come istanza di Permesso di Costruire.
2. Il Provvedimento Unico è atto amministrativo abilitativo per la realizzazione del dehor.
3. La domanda deve essere corredata di:
 - a) indicazione della pratica di avvio dell'attività economica sul territorio e ubicazione dell'esercizio, nonché degli identificativi catastali di riferimento;
 - b) descrizione dettagliata, mediante schede descrittive dei prodotti, dei manufatti con i quali si intende occupare il suolo pubblico;
 - c) planimetria in scala 1:100 – o in scala adeguata - redatta da un Tecnico abilitato con la rappresentazione dello stato di fatto dell'area interessata e l'indicazione dello spazio occupato dal dehor (incluse le proiezioni al suolo delle sporgenze delle coperture), dei percorsi pedonali e veicolari, della disciplina di sosta e delle eventuali fermate dei mezzi pubblici;
 - d) atto d'assenso degli aventi titolo (es. nulla-osta proprietà; verbale assemblea condominiale) qualora l'occupazione avvenga in regime di area privata gravata di servitù di uso pubblico e nel caso di installazione in aderenza ad un edificio o ad un confine di proprietà, anche se su area pubblica;
 - e) fotografie a colori dello stato dei luoghi e dell'intorno;
 - f) progetto architettonico a firma di tecnico abilitato;
 - g) ricevuta di pagamento dei diritti di istruttoria;
 - h) valutazione previsionale impatto acustico e/o altra documentazione richiesta dalle normative vigenti e dal Piano comunale di classificazione acustica.
4. Può essere presentata istanza di rinnovo della Concessione fino alla durata massima indicata al successivo articolo 6, comma 1, lettera b).

In assenza di cambiamenti rispetto alle condizioni già concesionate e di intervenute modifiche normative o regolamentari, alla richiesta di rinnovo può essere allegata, in sostituzione della documentazione di cui sopra, una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà resa dal richiedente nella quale si dichiara che nulla è variato rispetto a quanto concesionato in precedenza.
5. Ogni variazione delle condizioni oggetto di Provvedimento Unico/Concessione impone la presentazione di nuova istanza secondo le modalità di cui sopra.
6. Il rilascio del Provvedimento Unico è subordinato a:
 - a) idonea garanzia fidejussoria assicurativa o bancaria, rilasciata da compagnia soggetta al controllo della Banca d'Italia, di cui l'Amministrazione Comunale si riserva di accettare o meno il titolo (polizza fidejussoria), pari al 120% del valore del canone unico patrimoniale dovuto per i primi 2 anni di esercizio e comunque non inferiore ad un importo minimo di € 2.000,00 a copertura degli eventuali danni causati al patrimonio pubblico in fase di installazione e montaggio/smontaggio; nell'eventualità in cui si configurino danni alle pavimentazioni o a qualsiasi altro elemento di proprietà pubblica l'Amministrazione può prevedere, a carico del concessionario, qualsiasi altro adempimento al fine della rimessa in pristino e/o della sistemazione di quanto danneggiato. La

fidejussione sarà automaticamente rinnovabile per tutta la durata della concessione, senza necessità di specifica richiesta del Comune in tal senso e sino a che l'Amministrazione Comunale abbia verificato l'adempimento di tutti gli obblighi derivanti dalla concessione stessa e non autorizzi con specifico provvedimento la restituzione del titolo con dichiarazione liberatoria;

- b) presentazione della quietanza di pagamento anticipato del canone unico patrimoniale dovuto per un importo pari almeno ai primi 3 anni (tre annualità).

Le successive annualità (a partire dal quarto anno) sulla base delle tariffe e della quantificazione dovuta al momento del rilascio della concessione, saranno corrisposte al Comune annualmente ed anticipatamente entro i primi 30 giorni dell'annualità stessa (es. concessione decorrente dal 1° gennaio al 31 dicembre: il pagamento deve avvenire entro il 31 gennaio dell'annualità stessa). Il mancato pagamento del canone unico patrimoniale comporta la revoca della concessione e obbliga il concessionario alla dismissione dei manufatti e delle strutture;

- c) ottenimento dell'Autorizzazione paesaggistica nei casi previsti dalla normativa vigente;
- d) verifica dell'assenza di eventuali pendenze in materia edilizia e tributaria del soggetto richiedente nei confronti della Amministrazione comunale.

7. Il Provvedimento Unico è rilasciato dal Dirigente dell'Area Gestione del Territorio, acquisiti i pareri degli Uffici competenti in materia.
8. I pareri degli Uffici competenti devono essere rilasciati entro 30 giorni dal ricevimento della richiesta inviata dall'Ufficio SUE, al fine della conclusione del procedimento così come previsto dal DPR n. 380/2001 s.m.i. con l'emissione del Provvedimento Unico.
9. Con la Comunicazione di fine lavori prevista ai sensi di legge, il Tecnico abilitato deve presentare all'Ufficio SUE:
- le certificazioni previste dalla vigente normativa degli impianti elettrici e di tutte le altre componenti impiantistiche che saranno realizzate o impiegate;
 - la dichiarazione di corretto montaggio del dehor.

ARTICOLO 5) APPARECCHIATURE E IMPIANTI

1. L'utilizzo di apparecchi mobili a gas GPL (come indicato al successivo articolo 12, comma 8) di buona fattura e qualità, integrati nel contesto, è consentito solo per le tipologie "elementi di arredo" e dehor "aperto", nel rispetto delle norme di sicurezza vigenti. Il richiedente dovrà certificare che siano rispettate le disposizioni normative in materia di sicurezza e di prevenzione incendi, anche in relazione ai locali di ricovero delle apparecchiature.
Le attrezzature dovranno essere corredate delle certificazioni di legge.
2. Per le tipologie "elementi di arredo" e per i dehors, sia aperti sia chiusi, è ammissibile la realizzazione di impianti di illuminazione e di riscaldamento/raffrescamento che dovranno essere oggetto di corretto dimensionamento e di certificazione ad opera di soggetti qualificati. Il titolare dell'esercizio dovrà detenere presso il locale, allegate alla Concessione/Provvedimento Unico connesso al dehor, le certificazioni previste dalle specifiche normative di riferimento.
3. I componenti degli eventuali impianti dovranno essere progettati in modo armonico. Gli eventuali impianti di riscaldamento/raffrescamento, aerazione, fotovoltaico, solare termico o di altra tipologia innovativa, dovranno essere opportunamente integrati nel progetto e posti all'interno della sagoma del manufatto al fine di rendere complessivamente omogeneo il progetto del volume, integrato

coerentemente nel contesto ambientale e rispetto alle facciate degli edifici circostanti. Non saranno ammissibili unità di condizionatori o trattamento dell'aria esterni alla sagoma del manufatto.

4. Negli "elementi di arredo" e nei dehors è espressamente vietato:
 - l'utilizzo di fiamme libere (torce, candele, apparecchi riscaldatori a fiamma libera, ecc.);
 - la realizzazione o la derivazione di linee elettriche aeree sia provvisorie sia permanenti senza regolare autorizzazione degli uffici comunali, salvo i casi del comma 6;
 - procedere a manomissioni del suolo pubblico e delle aree verdi in assenza di esplicita autorizzazione, laddove concedibile, rilasciata dagli Uffici comunali competenti in materia ai sensi dei Regolamenti vigenti;
 - l'utilizzo di apparecchiature elettriche o a gas non specificamente certificate per uso in ambiente esterno;
 - eseguire allacciamento alla rete del gas metano.
5. L'utilizzo di lampade autoalimentate è ammesso per i dehors qualora le stesse siano progettate per essere utilizzabili in ambienti esterni e siano accompagnate dalle necessarie certificazioni di legge. Il modello prescelto di apparecchiatura elettrica o termica potrà essere oggetto delle stesse richieste cui sono soggetti gli altri arredi, anche in funzione delle caratteristiche del contesto di installazione.
6. Il collegamento elettrico alla rete deve essere realizzato attraverso canalizzazioni idoneamente protette, eventualmente anche previo l'ottenimento di specifica autorizzazione alla manomissione del suolo pubblico da rilasciarsi dall'Ufficio comunale competente, dietro apposita richiesta del Concessionario ai sensi del Regolamento comunale vigente. Tale allacciamento dovrà essere rimosso allo scadere della concessione e il suolo pubblico dovrà essere ripristinato in modo definitivo. È vietato utilizzare alberi, panchine, installazioni o altri elementi quali sostegni. Non sono ammessi collegamenti diversi non autorizzati. L'area occupata dall'eventuale cavidotto verrà inclusa nella superficie di occupazione suolo pubblico concessa per il dehor.
7. La realizzazione dell'impianto elettrico dovrà essere effettuata da imprese abilitate nel rispetto della normativa di settore e secondo le vigenti specifiche norme tecniche. L'installatore dell'impianto dovrà produrre esplicita dichiarazione di conformità degli impianti ai sensi del DM n. 37/2008 e s.m.i. Ogni eventuale modifica agli impianti, anche successiva, dovrà essere opportunamente certificata e rispondente alle normative vigenti in materia di sicurezza.
8. Qualora si preveda l'utilizzo di riscaldatori a gas (es. stufa da esterno/fungo a gas) l'utilizzo e il mantenimento degli stessi dovrà essere effettuato nell'ambito della normativa e regolamentazione vigente. Tali riscaldatori sono pertanto vietati nel caso nei dehors chiusi. È responsabilità del Concessionario garantire l'utilizzo degli apparecchi in condizioni di sicurezza, sia durante l'utilizzo effettivo, che durante il periodo di fermo impianto anche in relazione alle modalità di ricovero degli stessi in idonei ambienti, in cui non sia possibile l'accesso da parte del pubblico.
9. Nei dehors non è consentita l'installazione di luci che possano recare disturbo visivo, abbagliamento nei confronti del traffico viabile, in conformità a quanto disposto dal Codice della Strada, il cui flusso luminoso dell'impianto di illuminazione a servizio delle strutture deve essere orientato verso l'interno dell'area occupata in modo da preservare, anche con opportune schermature, gli utenti della strada da abbagliamento o da situazioni di conflitto con la segnaletica luminosa. Gli apparecchi di illuminazione installati lungo la perimetrazione dell'area di occupazione dovranno avere un'altezza massima corrispondente all'altezza della delimitazione medesima.

10. Tutti i manufatti, incluse le dotazioni impiantistiche relative alle lampade e ai riscaldatori, dovranno essere idonei per l'utilizzo in ambiente esterno e inoltre dovranno essere facilmente pulibili.

ARTICOLO 6) DURATA E RINNOVO DELLA CONCESSIONE

1. La durata della Concessione è la seguente:
 - a) Elementi di arredo = massimo mesi 9 (nove);
 - b) Dehors = anni 6 (sei); è consentito il rinnovo per altri anni 6 (sei) a discrezione dell'Amministrazione Comunale, previa istanza del Concessionario.
2. I termini per la conclusione del procedimento di rinnovo dei titoli abilitativi sono pari a:
 - 30 giorni per gli Elementi di arredo;
 - per i Dehors i termini sono indicati nel D.P.R. n. 380/2001.
3. Per le installazioni di:
 - Elementi di arredo la Concessione è rilasciata con obbligo di rimozione di tutte le strutture per un periodo di mesi 3 (tre);
 - Dehors il Provvedimento Unico è rilasciato con obbligo di rimozione - al termine del periodo massimo di durata, eventualmente anche rinnovato - di tutte le strutture per un periodo di almeno mesi 6 (sei) per esigenze, da parte degli uffici comunali, di controllo dello stato del suolo e delle pavimentazioni. L'avvenuta rimozione va comunicata all'Ufficio SUE.
In caso di danni o ammaloramenti dovuti all'installazione dei manufatti resta a carico del Concessionario l'obbligo di ripristino dello stato dei luoghi antecedente l'installazione, a propria cura e spese. In caso contrario, il Comune è legittimato alla riscossione delle polizze fidejussorie presentate a copertura.
4. La validità amministrativa del Provvedimento Unico o della Concessione termina anticipatamente con la chiusura definitiva dell'attività e non è trasferibile in alcun modo.

ARTICOLO 7) REVOCA E SOSPENSIONE DELLA CONCESSIONE PER TUTTE LE TIPOLOGIE DI ARREDO

1. La Concessione è revocata, con provvedimento specifico e motivato da comunicare al destinatario con almeno 30 giorni di preavviso (in caso di motivata urgenza il preavviso si riduce a 15 giorni) nei seguenti casi:
 - a) per motivi di ordine e sicurezza pubblica, pubblica incolumità, igiene e sopravvenuti motivi di pubblico interesse;
 - b) qualora nell'area interessata debbano effettuarsi opere pubbliche (tempi e modi valutati dal progetto);
 - c) qualora debbano essere eseguiti interventi edilizi sugli immobili antistanti o adiacenti l'area interessata (tempi e modi valutati dal progetto) i quali non garantiscono la sussistenza delle condizioni di sicurezza delle persone che utilizzano i manufatti e/o quando vengono meno le condizioni previste dal Codice della Strada per garantire la sicurezza della circolazione pedonale e/o veicolare;
 - d) qualora l'Amministrazione Comunale decida di utilizzare diversamente il suolo pubblico interessato dall'occupazione;
 - e) nel caso in cui vi sia interruzione dell'attività esercitata per un periodo di almeno sessanta giorni naturali consecutivi;

- f) in tutti i casi in cui, intervenuta la sospensione di cui al successivo comma 4, non sia stata ripristinata la condizione di regolarità e di conformità al presente Regolamento da parte del Concessionario.
2. Il provvedimento di revoca deve prevedere un periodo minimo di trenta giorni (in caso di urgenza 15 giorni), decorrente dalla data di ricevimento da parte del Concessionario, per la rimozione delle strutture.
 3. La revoca della Concessione comporta l'impossibilità per il medesimo esercizio di presentare nuova istanza per almeno mesi 12 (dodici) salvo quanto previsto dal precedente comma 1, lettere b) e c) in relazione alla durata dei lavori previsti e dalla lettera d).
 4. La Concessione può essere sospesa, fino a un massimo di 30 giorni salvo diverse esigenze dell'Amministrazione Comunale, con provvedimento specifico e motivato:
 - a) in caso di irregolarità rispetto a quanto disposto dal presente Regolamento;
 - b) qualora l'occupazione sia causa di disturbo alla quiete pubblica reiterato e contestato per almeno due volte nello stesso anno dagli Organi competenti;
 - c) in caso di mancato pagamento del canone unico patrimoniale per l'occupazione del suolo pubblico;
 - d) qualora i manufatti siano difformi da quanto previsto dalla Concessione/Provvedimento Unico;
 - e) qualora non vengano rispettati i limiti di orario di utilizzo specificati nella Concessione/Provvedimento Unico;
 - f) per cause di forza maggiore (es: incendi, eventi atmosferici di particolare intensità);
 - g) qualora siano necessari interventi di manutenzione del suolo pubblico.
 5. I provvedimenti di sospensione e/o di revoca sono adottati dal Dirigente di Area o dal Responsabile di riferimento del Servizio competente.
 6. In caso di sospensione o revoca il Comune non ha obbligo di corrispondere alcun indennizzo al Concessionario.
 7. La revoca/sospensione per motivi di interesse pubblico dà diritto alla restituzione della quota proporzionale dell'eventuale canone concessorio già corrisposto, senza interessi ed alcuna altra indennità. A richiesta del Concessionario, detta quota potrà essere quantificata a conguaglio sulla annualità del canone unico patrimoniale da corrispondersi nell'anno seguente.
 8. La sospensione della concessione rilasciata per l'installazione di elementi di arredo comporta la rimozione di tutte le strutture presenti mentre, se riguarda un provvedimento unico riferito al dehor, non comporta l'obbligo di rimozione delle opere bensì il divieto di utilizzo della struttura per tutta la durata del provvedimento.

ARTICOLO 8) CANONE DI OCCUPAZIONE

1. Per tutto quanto concerne la corresponsione economica del canone unico patrimoniale correlato all'occupazione del suolo pubblico con strutture e manufatti di cui all'articolo 2, si rinvia al vigente Regolamento comunale in materia.

ARTICOLO 9) DIVIETI E LIMITI GENERALI

1. Tutte le installazioni:

- a) devono corrispondere a criteri di decoro urbano e di armonizzazione paesistica con l'ambiente circostante; la coerenza è valutata dagli Uffici competenti avvalendosi anche dalla Commissione del Paesaggio e della Qualità dell'Abitare, sulla base delle indicazioni di cui agli articoli successivi;
 - b) devono essere costituiti da elementi smontabili e removibili senza danno permanente per il suolo pubblico (pavimentazioni, arredi, alberature, ecc.); il processo di rimozione e reversibilità ante installazione è dimostrato in sede di richiesta di concessione;
 - c) non possono inglobare o utilizzare, come punti di ancoraggio, alberi, lampioni o arredi urbani;
 - d) devono essere strutturalmente e tecnologicamente adatti all'uso e alle condizioni ambientali del luogo di installazione;
 - e) non devono interferire con la percezione o scorci significativi di elementi di pregio storico-architettonico o testimoniale-identitario;
 - f) non devono interferire negativamente sulle reti tecniche esistenti o rendere maggiormente difficoltosa la loro manutenzione (a titolo esemplificativo impedendo l'accesso a punti di ispezione, riducendo la funzionalità di griglie o caditoie, nascondendo idranti, ecc.);
 - g) non concorrono alla verifica degli indici urbanistici;
 - h) non possono recare alcun messaggio pubblicitario, di nessun genere;
 - i) devono essere mantenuti in perfetto stato di efficienza e decoro per tutta la durata della concessione;
 - j) possono essere utilizzati solo per l'uso espressamente indicato nel Provvedimento Unico o di Concessione;
 - k) non possono prevedere l'installazione di altoparlanti o apparecchiature di diffusione sonora nonché lo svolgimento di attività temporanee di spettacolo/trattenimento, fatti salvi i casi di concomitanti eventi/manifestazioni temporanee organizzate e autorizzate dall'Amministrazione Comunale;
 - l) non possono prevedere l'installazione di apparecchi e dispositivi per il gioco e l'intrattenimento, anche elettronico;
 - m) possono essere utilizzati unicamente negli orari indicati nel Provvedimento Unico o nella Concessione; è facoltà del Comune ridurre l'orario di fruizione in ragione dell'avvio del procedimento correlato ad episodi di inquinamento acustico;
 - n) non possono essere installati in prossimità di edifici sottoposti a tutela ai sensi di legge;
 - o) non devono impedire in alcun modo il corretto monitoraggio e manutenzione dello spazio pubblico circostante (es: potatura di alberi, manutenzione dell'illuminazione stradale, ecc.);
 - p) qualora siano posizionati sotto o in prossimità di piante ad alto fusto di proprietà pubblica è fatto obbligo al Concessionario di provvedere alla regolare manutenzione e pulizia degli scarichi dell'acqua dal tetto al suolo;
 - q) sono soggetti alle disposizioni in materia di abbattimento delle barriere architettoniche;
 - r) qualora collocati in carreggiata devono essere segnalati con le medesime modalità indicate al successivo comma 2 oppure, in caso di manifesta impossibilità, con altri mezzi (piantane b/r opportunamente zavorrate, catenelle b/r).
2. Fermo quanto disposto dal comma 1, le tipologie di "Elementi di arredo" e i dehors, sia aperti sia chiusi:

- a) non possono prevedere l'installazione di attrezzature per la cottura dei cibi, di frigoriferi o congelatori, di banchi ed attrezzature da utilizzarsi per la miscela e la preparazione di alimenti e bevande;
- b) qualora collocati in carreggiata, il restringimento della stessa deve essere segnalato con delineatori di ostacolo collocati nel punto più sporgente dell'occupazione rispetto al senso di marcia;
- c) laddove ricadano in ambiti tutelati ai sensi del D. Lgs. n. 42/2004 s.m.i. sono soggette all'ottenimento di Autorizzazione Paesaggistica.

ARTICOLO 10) LIMITI DIMENSIONALI

1. La superficie massima al lordo di tutte le strutture installate oggetto del Provvedimento Unico o della Concessione è di:
 - a) Elementi di arredo = 50 mq
 - b) Dehors = 30 mq
2. Fermo restando i limiti dimensionali di cui al comma 1, la superficie massima oggetto di concessione non può comunque essere superiore al 50% della superficie di somministrazione ovvero di quella utilizzata per il consumo sul posto dell'esercizio di riferimento.
3. I Dehors dovranno avere un'altezza netta media interna non inferiore a 2,70 metri; altezza massima esterna alla sommità di 3,50 metri; nel caso di copertura non orizzontale l'altezza massima esterna alla sommità non può essere superiore a 3,50 metri e l'altezza alla gronda non inferiore a 2,40 metri.

ARTICOLO 11) DISPOSIZIONI PER LA LOCALIZZAZIONE

1. Tutte le installazioni non devono in alcun modo interferire e/o ostacolare e/o limitare e/o impedire le attività che si svolgono sulle aree esterne a quella concessa.
2. Nelle occupazioni di suolo pubblico resta fermo l'obbligo di lasciare uno spazio utile, per il transito pedonale, tra l'attività e le installazioni, o esternamente a questi ultimi se installati a ridosso del fronte dell'immobile. La collocazione planimetrica dei manufatti sarà rimessa alla verifica della conformazione dello spazio pubblico da occupare, dalle caratteristiche geometriche della strada effettuata in sede istruttoria.
3. Tutte le installazioni:
 - a) devono consentire il transito dei veicoli di pronto intervento, soccorso e servizi pubblici di raccolta dei rifiuti solidi urbani, prevedendo uno spazio libero di carreggiata non inferiore a 3,50 metri; se la carreggiata è di dimensioni inferiori le installazioni non sono consentite;
 - b) in prossimità di incrocio non devono essere di ostacolo alle visuali di sicurezza occorrenti per i veicoli; in particolare, deve essere sempre tenuto libero il cosiddetto "triangolo di visibilità" di cui al Codice della Strada;
 - c) devono rispettare la distanza minima di 1,00 metro dai bordi laterali dei passi carrabili; per i dehors, aperti e chiusi, il progetto sarà valutato dagli uffici competenti che potranno richiedere distanze maggiori in relazione al contesto;
 - d) qualora posizionati su area destinata a parcheggio pubblico devono rispettare la modularità dei posti auto, non invadere le corsie di manovra, non ostacolare la visibilità delle stesse, occupare al massimo n. 4 stalli auto; l'Amministrazione Comunale, a suo insindacabile giudizio, si riserva

- di concedere o denegare l'occupazione di suolo pubblico nelle zone con carenze di parcheggi e/o con specifiche necessità di sosta degli autoveicoli;
- e) devono essere poste a una distanza non inferiore a metri 3,00 da vedute e affacci diretti di unità immobiliari poste al piano terra di proprietà di terzi rispetto all'attività esercitata e di 1,50 metri da vedute ed affacci obliqui.
4. L'installazione dei manufatti:
- a) è consentita nello spazio frontistante i locali dell'attività, intesa come l'area delimitata dal prolungamento degli assi di mezzera dei muri perimetrali dell'esercizio lasciando uno spazio utile per il transito pedonale pari a minimo metri 2,00 tra il limite più esterno dell'occupazione ed il bordo del marciapiede;
- b) in adiacenza all'attività in caso di oggettiva impossibilità di cui al punto a), previa acquisizione di "nulla-osta" dei frontisti interessati; in caso di occupazioni di aree private sulla quale sia costituita la servitù di passaggio è necessario specifico atto di assenso del proprietario dell'area o dell'amministratore condominiale;
- c) può essere consentita, a seguito di specifica valutazione degli Uffici competenti, anche sul lato opposto della sede stradale rispetto all'esercizio a condizione che sia presente o possibile la formazione di un attraversamento pedonale, ad una distanza massima di 15,00 metri dall'ingresso dell'esercizio di riferimento e comunque in assenza di vetrine, passi carrai, passaggi pubblici, ecc. nel luogo di installazione. Resta inteso che la realizzazione di un eventuale attraversamento pedonale e della relativa segnaletica orizzontale e verticale è a carico del proponente.
5. L'installazione è consentita, nei limiti di cui al presente Regolamento e sentiti gli Uffici competenti, anche in parchi pubblici eccetto che negli spazi a verde.

ARTICOLO 12) CARATTERISTICHE DEI COMPONENTI

1. Tavoli e sedie:
- a) devono essere disposti in modo ordinato con riferimento allo spazio a disposizione, al fine di determinare percorsi diretti e lineari anche in caso di emergenza
- b) preferibilmente di dimensioni contenute per favorire la flessibilità di utilizzo
- c) con caratteristiche costruttive che minimizzino il rumore in fase di spostamento
- d) colori grigio antracite, nero o in legno colore naturale del materiale
- e) non devono sporgere dall'area concessa.
2. Ombrelloni:
- a) strutture singole di protezione dal sole e dagli agenti atmosferici con copertura a teli impermeabili provviste di singolo appoggio al suolo
- b) di forma quadrata, rettangolare o circolare
- c) cappottina intera, in tinta unita, di colore chiaro, nei toni del bianco panna, ecrù, crema
- d) altezza massima esterna alla sommità 3,50 metri
- e) devono essere adeguatamente zavorrati al suolo al fine di resistere ai colpi di vento
- f) non devono sporgere dall'area concessa
- g) non sono ammesse superfici verticali o orizzontali, in qualsiasi materiale, collegate agli ombrelloni

h) sono privi di iscrizioni pubblicitarie.

3. Fioriere:

- a) vasi o contenitori accostati in modo da formare una delimitazione continua dello spazio
- b) di forma quadrata o rettangolare
- c) in colori scuri o tipo corten
- d) altezza massima = 0,50 metri dal piano di calpestio
- e) altezza massima comprensiva del verde = 1,50 metri dal piano di calpestio
- f) profondità massima = 0,50 metri
- g) ove posizionate in sede stradale, devono costituire barriera continua e rigida ed essere stabili al suolo (o alla pedana, laddove richiesta e autorizzata)
- h) la superficie occupata concorre al totale dell'area in concessione
- i) è consigliata la messa a dimora di specie arboree che possano mitigare l'inquinamento derivante dal traffico veicolare, che resistano alle condizioni climatiche, escludendo specie allergeniche o infestanti. Le essenze scelte non devono debordare oltre la proiezione verticale delle fioriere stesse
- j) sono prive di iscrizioni pubblicitarie.

4. Pedane:

- a) sono costituite da pavimentazioni sopraelevate realizzate con strutture modulari mobili
- b) appoggiate al suolo, senza alcuna manomissione
- c) sono impiegate solo per superare dislivelli esistenti
- d) il piano di calpestio deve essere antisdrucchiolo e antiscivolo
- e) se posizionate in adiacenza al marciapiede devono avere la stessa quota di calpestio
- f) se posizionate su aree in pendenza devono avere una altezza massima di 30 cm misurata nel punto di massimo dislivello
- g) l'eventuale scivolo di raccordo per il superamento delle barriere architettoniche deve essere realizzato all'interno dell'area autorizzata per l'occupazione
- h) devono garantire il regolare scorrimento delle acque meteoriche decadenti dalla strada verso i punti di scolo;
- i) devono garantire l'accessibilità a pozzetti, botole, griglie di aerazione e altri punti di ispezione delle reti
- j) non possono essere posizionate in gallerie o spazi porticati.

5. Parapetti e barriere paravento:

- a) elementi perimetrali di delimitazione o protezione dagli agenti atmosferici, quali paratie frangivento piene o non, pannelli interi o con traversi diagonali, vetrate, lastre in policarbonato intere o non, spalliere;
- b) altezza massima = 1,50 metri dal piano di calpestio
- c) devono garantire una apertura minima di 1,00 metro dall'eventuale copertura
- d) pannelli con caratteristiche di sicurezza in caso di urto
- e) struttura con colori scuri o tipo "corten"
- f) disegno semplice e lineare

- g) la superficie occupata concorre al totale dell'area in concessione
 - h) per le occupazioni in sede stradale, devono costituire barriera continua e rigida ed essere stabilmente ancorate alla pedana
 - i) prive di iscrizioni pubblicitarie.
6. Gazebo:
- a) strutture leggere, facilmente smontabili e rimovibili, con quattro o più punti di appoggio
 - b) in materiale plastico o ferro, con copertura a falde in teli o pvc, in colore chiaro in tinta unita, nei toni del bianco panna, ecrù, crema
 - c) altezza massima esterna alla sommità 3,50 metri
 - d) struttura non devono sporgere dall'area concessa
 - e) non sono ammesse superfici verticali o orizzontali, in qualsiasi materiale, collegate ai gazebo
 - f) devono essere adeguatamente zavorrati al suolo al fine di resistere ai colpi di vento
 - g) privi di iscrizioni pubblicitarie
 - h) in presenza di elementi riscaldanti, le strutture devono avere classe di reazione al fuoco minimo 2 ai sensi del DM 26/06/1984.
7. Dehors:
- a) sono consentite delimitazioni laterali e/o frontali anche su tutti i lati, tali da determinare un ambiente circoscritto, avente almeno un'apertura per l'accesso;
 - b) pedana obbligatoria in caso di installazione su pavimentazioni di pregio; si applicano le medesime disposizioni previste dal precedente comma 4 per le pedane;
 - c) forma parallelepipedica;
 - d) pannellatura laterale trasparente, eventualmente scorrevole, con caratteristiche di sicurezza in caso di urto;
 - e) colore struttura e copertura grigio scuro o tipo "corten", salvo diverse indicazioni espresse dalla Commissione per il Paesaggio e la Qualità dell'Abitare;
 - f) per le occupazioni in sede stradale, devono avere accessi solo dal lato marciapiede;
 - g) in presenza di elementi riscaldanti, le strutture devono avere classe di reazione al fuoco minimo 2 ai sensi del DM 26/06/1984;
 - h) privi di iscrizioni pubblicitarie.
8. Elementi riscaldanti:
- a) sistemi di riscaldamento amovibili del tipo "a fungo" o "a piramide" alimentati da combustibile gassoso, con bombole di capacità non superiore a 10/15 kg o altri impianti di riscaldamento elettrici, alogeni, amovibili
 - b) sono collocabili esclusivamente in spazi aperti e ben areati, in maniera da non costituire intralcio e/o pericolo per gli utenti
 - c) non devono sporgere dall'area concessa.

ARTICOLO 13) SANZIONI

1. Fatte salve le sanzioni previste dall'articolo 20 del Codice della Strada in tema di occupazione suolo, per le violazioni delle altre disposizioni del presente Regolamento si rinvia alle sanzioni pecuniarie previste dal vigente Regolamento comunale per l'applicazione del canone unico patrimoniale.

2. In via residuale, per l'inosservanza ad altre disposizioni trova applicazione la sanzione amministrativa da € 25,00 a € 500,00 applicate con le modalità previste dalla Legge 24 novembre 1981 n. 689. L'Autorità competente ai sensi della predetta disposizione è il Dirigente di Area.
3. In ogni circostanza in cui trovano applicazione le disposizioni della Legge n. 77/1997 s.m.i., in caso di recidiva nelle occupazioni suolo pubblico effettuate in violazione alle norme di legge e del presente regolamento comunale il Dirigente competente, previa diffida, dispone, in caso di inadempimento e trascorsi 7 giorni dalla notifica della stessa, la sospensione dell'attività dell'esercizio cui l'occupazione costituisce pertinenza:
 - a) per la durata di un giorno se l'occupazione prevede l'impiego di soli elementi di arredo
 - b) per la durata di tre giorni se l'occupazione prevede l'installazione di "dehors".
4. Sono fatte salve, per quanto applicabili, le disposizioni legislative vigenti in tema di sicurezza urbana.
5. Nel caso si applichi la sanzione della rimozione delle strutture, il materiale rimosso, qualora non ritirato dall'avente diritto è conservato in locali o aree idonee, con addebito delle spese sostenute per la rimozione e la custodia. Detto materiale è tenuto a disposizione dell'interessato per 60 giorni; scaduto il termine si procede ad emettere provvedimento di confisca. Nessun indennizzo è dovuto per il deterioramento delle attrezzature eventualmente verificatosi per le operazioni di smontaggio, trasporto o per qualsiasi altra causa di forza maggiore. Delle relative operazioni si dovrà dare atto in apposito verbale di rimozione.

ARTICOLO 14) DISPOSIZIONI TRANSITORIE

1. Le Concessioni rilasciate prima dell'entrata in vigore del presente Regolamento mantengono la loro validità fino alla loro naturale scadenza e comunque fino alla cessazione dell'attività, senza possibilità di rinnovo.
2. L'esercente subentrante ovvero qualsiasi esercente che avvierà una nuova attività economica citata all'articolo 1, comma 1, sul territorio comunale, dovrà presentare istanza per il rilascio del titolo abilitativo nel rispetto delle disposizioni di cui al presente Regolamento.

ARTICOLO 15) ENTRATA IN VIGORE ED EFFICACIA

1. Il presente Regolamento entra in vigore con l'esecutività della deliberazione che lo approva e la sua efficacia decorre al cessare delle disposizioni legislative straordinarie e semplificative emanate in materia di occupazione suolo pubblico.